



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)



Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte_calabros@tiscali.it
Prot. n. _1726 - del _15/aprile_/2020

REVOCA ORDINANZA N._12_ del 03/04/2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19-
Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

b) i D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 22 marzo, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Richiamato in particolare Part. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 e seguenti, a mente del/i quale/i: "*chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta*"

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese, che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e seguenti in materia, che prevedono il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

Ravvisata la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, al sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la nota 1581 , datata 03/aprile/2020, proveniente dall'Uff. di Igiene Pubblica di Amantea (CS) con in allegato verbale del Locale Comando di Polizia del comune di Amantea, a carico di OMISSIS e residente in Belmonte Calabro, quale trasgressore al disposto di cui all'art. 10 (Ordinanza n° 12 del 20/032020 PGR) e dell'ex DL. 19/2020;

CONSIDERATA l'allegata nota al dispositivo dell'uff. di igiene pubblica di Amantea, inerente l'inosservanza, da parte del/la OMISSIS dell'Ordinanza del comune di Amantea, per aver “ violato i dispositivi in materia di limitazione agli spostamenti, e più precisamente, spostandosi da un comune diverso da quello di residenza senza valido motivo per esigenze lavorative – situazioni di necessità o motivi di salute”;

CONSIDERATA altresì la coerente segnalazione dell'uff. igiene asl di Amantea (CS), relativamente alle misure di prevenzione da COVID-19, a firma del dott. E. VIOLA;

VERIFICATA inoltre la necessità di adottare le opportune misure “ quarantena “ per OMISSIS con residenza in Belmonte Cal.;

TENUTO Conto che il sindaco, per quanto in contenuto, ha adottato i provvedimenti del caso “ quarantena” a OMISSIS residente in Belmonte Calabro, con Ordinanza n° 12

VISTA inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n° 29 del 13/aprile/2020, con la quale recita al punto 11 “ l'applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell'Ordinanza del presidente della Regione Calabria n° 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione”;

VISTO il punto 12 della stessa ordinanza n° 29 che recita “ dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali che ne siano in contrasto”;

VERIFICATA inoltre la legittimità di revoca dell'ordinanza n° 12 del a carico di OMISSIS , con l'annullamento – cessazione del provvedimento di “quarantena” coerente con il dispositivo dell'ordinanza n° 29 (punti 11 e 12) della richiamata ordinanza n° 29 del presidente della regione Calabria;

con i poteri del sindaco;

**PRENDE ATTO DELLE VARIE MOTIVAZIONI IN CONTENUTO
E PER GLI EFFETTI,
REVOCA**

Il provvedimento di “ quarantena” a OMISSIS e residente in Belmonte Calabro, con decorrenza immediata,

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Belmonte Calabro;
2. Altre Forze dell'Ordine;

ciascuno per le proprie competenze, di prendere atto della revoca della citata ordinanza;

DISPONE



che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente revoca di ordinanza al destinatario con seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione di revoca dell'ordinanza n° 12 del 03/04/2020 a:

1. Prefettura di Cosenza,
2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. alla Stazione Carabinieri sede di Belmonte Calabro;
5. al Comando di Polizia Municipale di Belmonte Calabro,

L'Ufficio VV.UU. provvederà all'immediata notifica al diretto interessato (OMISSIS).

AVVERTE CHE:

- 1) La presente revoca dell'ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Avverso la presente Revoca di Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

15/aprile/2020

Il Sindaco
Dr. Francesco BRUNO

